

CODICE ETICO DEI MEDIATORI/CONCILIATORI ISCRITTI NELL'ELENCO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELLA CCIAA DI NAPOLI

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

A) DI CARATTERE GENERALE

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione ai sensi dell'art.4 comma 3 lettera b del DM 180/2010, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti;
2. il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato;
3. il mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'Organismo di mediazione della CCIAA di Napoli in vigore;
4. il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di **imparzialità, indipendenza e neutralità**. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità" o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità". Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.

Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito di un'altra;

Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali) tra il mediatore e parti, loro consulenti e loro parenti;

Neutralità si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.

6. Ai sensi dell'art. 14 bis del DM 180/2010 (introdotto dal DM 139/2014),

a. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.

b. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.

c. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.

B) RELATIVE ALL'INCONTRO

1. Ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 28/2010 e s.m.i. il mediatore deve chiarire al primo incontro alle parti presenti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, comunicando : a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; e) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione, nonché invitare le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla continuazione della procedura.

2. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri;

3. Il mediatore/ conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

4. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.

C) DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY

1. il mediatore designato quale Responsabile incaricato del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i art. 4 lettera g) e art. 29, deve attenersi alle seguenti

indicazioni:

- nessun documento, dichiarazione o comunicazione proveniente da una delle parti, a meno che tali documenti siano pubblici o possano essere ottenuti autonomamente dalla procedura di mediazione, possano essere in alcun modo diffusi;
 - che nessun documento relativo alla proposta del mediatore o le sue proposte verbali per tentare la mediazione o le proposte di transazione fatte da una qualsiasi delle parti durante la procedura di mediazione o fatti narrati nel corso della procedura possano essere diffusi al di fuori del procedimento di mediazione in corso o indirizzati alle parti non specificatamente competenti alla ricezione di quanto indicato.
2. Il Responsabile incaricato del trattamento dei dati personali ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali che nel caso è la CCIAA di Napoli.

D) ULTERIORI OBBLIGHI

E' fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.